

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1004)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Norme integrative del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940,
sugli organici degli operai di ruolo delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, ricostituì i ruoli degli operai delle Forze armate, quasi integralmente soppressi dal regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, fissandone le dotazioni organiche come segue: 8.710 posti per l'Esercito, 10.000 per la Marina e 7.000 per l'Aeronautica.

In detto decreto venne disposto che, nella prima attuazione, i nuovi organici dovevano essere ricoperti, oltre che con gli operai già di ruolo o comunque stabili nel 1923, con operai temporanei da prescegliersi tra tutti quelli in servizio, in base a graduatorie (una per ogni categoria professionale) di anzianità di servizio e di merito.

Per le norme esecutive il provvedimento fece rinvio al regolamento che, in relazione alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico degli operai dello Stato allora in corso e poi concretatesi nella legge 26 feb-

braio 1952, n. 67, fu possibile emanare solo nel 1954 (decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572).

Le Forze armate hanno quindi provveduto ad immettere nei ruoli gli operai permanenti o comunque stabili nel 1923.

Molto più laboriosa si è rivelata invece la formazione delle graduatorie nazionali per la attribuzione dei restanti posti (in effetti quasi tutti) agli operai temporanei.

Si è dovuto infatti prima procedere ai complessi adempimenti richiesti per l'inquadramento professionale ed economico di diverse decine di migliaia di dipendenti secondo il sistema stabilito dalla ricordata legge 26 febbraio 1952, n. 67, poi provvedere a raccogliere presso Enti e Stabilimenti dislocati sullo intero territorio dello Stato un'ingente massa di dati relativi al servizio e ai titoli di preferenza degli interessati e quindi vagliare tali dati ai fini della formazione delle graduatorie.

Nonostante ogni impegno degli uffici, solo ultimamente il ponderoso lavoro è stato avviato a compimento.

Peraltro il lunghissimo tempo trascorso dall'emanazione del decreto legislativo numero 940 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 572 ha finito col rendere inattuali i risultati dell'opera così faticosamente compiuta.

È infatti da considerare che nelle graduatorie in parola verrebbero a figurare migliaia di elementi ormai cessati dal servizio dal 1954 in poi, di modo che un numero non indifferente di posti resterebbe scoperto, con ciò frustrandosi l'aspettativa di sistemazione degli elementi rimasti alle dipendenze della Amministrazione e le stesse finalità del decreto legislativo del 1948.

È da considerare poi che la nomina in ruolo con effetto largamente retroattivo comporte-

rebbe per gli interessati l'accumulo di insostenibili oneri per ritenute in conto entrate Tesoro per il trattamento di quiescenza.

È pertanto necessario porre rimedio alla situazione come sopra determinatasi riportando le graduatorie e i conseguenti provvedimenti di nomina a data attuale; data che, in relazione allo stato del lavoro compiuto e all'esigenza di provvedere al più presto, può fissarsi al 1° aprile 1960.

Si potrà così chiudere l'annoso problema dell'attuazione del più volte ricordato decreto legislativo che, per un complesso di circostanze, si protrae da troppo tempo con notevoli inconvenienti per l'Amministrazione e con sentito disagio della massa dei dipendenti.

A tale effetto è inteso l'articolo unico del disegno di legge il quale, ovviamente, non comporta oneri per il bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le graduatorie previste dall'articolo 2, primo comma, lettera *d*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572, sono effettuate, con le modalità stabilite da quest'ultimo decreto, tra gli operai assunti dall'Amministrazione della Difesa anteriormente al 6 agosto 1948 e in servizio alla data del 1° aprile 1960.

Le nomine in ruolo degli operai utilmente collocati nelle graduatorie sono disposte con effetto dalla predetta data del 1° aprile 1960.